

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2919 del 27/05/2026
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE NEL COMUNE DI VARSÌ (PR) E NEL COMUNE DI VARANO DE' MELEGARI (PR), PER USO GUADO SENZA OPERE E STRADA VIABILITÀ DI ACCESSO, CORSO D'ACQUA TORRENTE CENO - RICHIEDENTE MARBLE WHITE SRL, PRATICA 10260/2026, PROCEDIMENTO PR26T0011
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3066 del 26/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventisette MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II – CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE NEL COMUNE DI VARSÌ (PR) E NEL COMUNE DI VARANO DE' MELEGARI (PR), PER USO GUADO SENZA OPERE E STRADA VIABILITÀ DI ACCESSO, CORSO D'ACQUA TORRENTE CENO - RICHIEDENTE: MARBLE WHITE SRL, PRATICA: 10260/2026, PROCEDIMENTO: PR26T0011

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”.

Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;

- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale;
- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;

PRESO ATTO

- della domanda pervenuta in data 17/02/2026 registrata al PG/2026/30437 con cui la ditta Marble White S.R.L. C.F./P.Iva n. 02903350342 ha chiesto concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico del Torrente Ceno nel Comune di Varsi (PR) e nel Comune di Varano Dè Melegari (PR), ad uso guado senza opere e strada di viabilità di accesso (Km 3,07), individuata al NCT del Comune succitato

catastralmente identificata al Foglio 8 (fronte Mappali 81-83-84), Foglio 9 (fronte Mappali 39-90-228-40-41-142-248-110-12), Foglio 5 (fronte Mappali 191-189-185-186-187-177-174-223-224-142-234-233-200), Foglio 11 (fronte Mappali 83-85-11-77), Foglio 12 (fronte Mappali 203-236-237-238-241-125-7-9-121-13-15-20-21-22-23) del Comune di Varsi (PR) ed al Foglio 37 (fronte Mappali 115-114) del Comune di Varano De' Melegari (PR);

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 82 del 08/04/2026 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

VERIFICATO che la concessione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette, e che pertanto non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 e della DGR 10 luglio 2023 n. 1174 "Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)";

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (nota PG/2026/71121 del 20/04/2026) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione.

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che :

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente;
- risulta corrisposto il deposito cauzionale di importo pari a € 459,51 in data 21/05/2026;

PRESO ATTO che

- la ditta richiedente risulta essere stata iscritta in data 10/12/2025, nell' " Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa" della Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo (cd. White List) con iscrizione valida fino al 10/12/2026;
- l'iscrizione nelle cd. White list tiene luogo della comunicazione/dell'informazione antimafia liberatoria, ai sensi dell'art. 1, c. 52 bis, l. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013;

- che questa Agenzia ha procederà a comunicare alla Prefettura competente gli estremi identificativi della società richiedente, ai sensi dell'art. 3 bis, D.P.C.M. 18 aprile 2013;

RITENUTO pertanto sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla ditta Marble White S.R.L. C.F./P.Iva n. 02903350342, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Torrente Ceno per uso guado senza opere e strada di viabilità di accesso (Km 3,07), nel Comune di Varsi (PR) e nel Comune di Varano Dè Melegari (PR), catastalmente identificata al Foglio 8 (fronte Mappali 81-83-84), Foglio 9 (fronte Mappali 39-90-228-40-41-142-248-110-12), Foglio 5 (fronte Mappali 191-189-185-186-187-177-174-223-224-142-234-233-200), Foglio 11 (fronte Mappali 83-85-11-77), Foglio 12 (fronte Mappali 203-236-237-238-241-125-7-9-121-13-15-20-21-22-23) del Comune di Varsi (PR) ed al Foglio 37 (fronte Mappali 115-114) del Comune di Varano De' Melegari (PR), codice pratica PR26T0011;
2. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2031**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 13/05/2026 (nota PG/2026/93711 del 21/05/2026);
4. di quantificare l'importo del canone annuale in 459,51 euro, di cui sono dovuti per l'anno in corso 2026 euro 268,05 pari a sette mensilità;
5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 459,51 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione

della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m.i.;

8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 131/1986;

9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è Chiara Melegari Incaricato di funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli Ovest - Area Demanio Idrico e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata alla ditta Marble White S.R.L. C.F./P.Iva n. 02903350342 (cod. pratica PR26T0011).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

2. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al Torrente Ceno, individuata al Foglio 8 (fronte Mappali 81-83-84), Foglio 9 (fronte Mappali 39-90-228-40-41-142-248-110-12), Foglio 5 (fronte Mappali 191-189-185-186-187-177-174-223-224-142-234-233-200), Foglio 11 (fronte Mappali 83-85-11-77), Foglio 12 (fronte Mappali 203-236-237-238-241-125-7-9-121-13-15-20-21-22-23) del Comune di Varsi (PR) ed al Foglio 37 (fronte Mappali 115-114) del Comune di Varano De' Melegari (PR) come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

3. L'area demaniale oggetto di concessione, è destinata ad uso guado senza opere e strada di viabilità di accesso (Km 3,07).

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito

cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2031**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, anche in relazione al ripristino dei luoghi, e alla restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato all'utilizzo dell'area, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online

<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>

all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.

2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso. Il deposito già versato è mantenuto in caso di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.

ARTICOLO 6 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, il mancato pagamento di due annualità del canone, la subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 7 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della conclusione del rapporto concessorio e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario potrà subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 7/2004, come modificato dalla legge regionale n. 11/2018, previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020, pena la decadenza dalla concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come

individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte o per conto dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 9 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1 La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile assunto al prot. ARPAE PG/2026/71121 del 20/04/2026, allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

6. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

7. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le

strutture edificate su area demaniale, titolo in relazione alla conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

8. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare o alle attività da svolgere.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 e ss.mm.ii.



278 del 27/02/2026 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026”;

VISTA la Determinazione n. 678 del 26/02/2026 avente ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali nell’ambito dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile” con decorrenza dal 1° marzo 2026;

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche” e s.m.i.;

RITENUTO che gli interventi proposti siano compatibili con la D.G.R. n. 3939 del 06/09/1994 “Direttiva concernente criteri progettuali per l’attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali” e s.m.i.;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

ESPRIME parere idraulico favorevole alla concessione di aree demaniali di pertinenza del Torrente Ceno, ad uso guado senza opere e viabilità di accesso alla cava denominata Fiassoni, tra la località Fiassoni del Comune di Varsi (PR) e la località Ombasini del Comune di Varano de’ Melegari (PR), alle seguenti prescrizioni, condizioni e indicazioni:

- 1) i lavori di approntamento della viabilità in oggetto dovranno avvenire senza modificare né alterare l’attuale assetto idro-geomorfologico delle sponde e dell’alveo del Torrente Ceno e senza interferire con eventuali opere idrauliche e di difesa esistenti;
- 2) non dovrà pertanto effettuarsi alcuna significativa escavazione e/o movimentazione di inerti nell’area torrentizia ed il materiale litoide necessario per la realizzazione della viabilità temporanea potrà essere prelevato dall’area demaniale; tale materiale dovrà essere integralmente utilizzato a tale scopo e non potrà essere in nessun caso alienato dall’area demaniale;
- 3) la viabilità temporanea non potrà essere oggetto di alcuna asfaltatura, mentre sarà consentita l’eventuale stesura di uno strato di stabilizzato antipolvere;
- 4) il transito sulla viabilità temporanea dovrà essere puntualmente regolamentato e vigilato da parte del concessionario; a tal fine, lo stesso dovrà individuare un soggetto responsabile della gestione, manutenzione e controllo della viabilità in oggetto, il cui nominativo e recapito telefonico (cellulare) dovrà essere comunicato allo scrivente Ufficio ed ai Carabinieri Forestali nell’ambito della comunicazione di inizio lavori di cui al punto seguente;
- 5) l’inizio dei lavori per la realizzazione della viabilità in oggetto dovrà essere comunicato, con almeno tre giorni feriali di anticipo, allo scrivente Ufficio (tramite PEC stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it) ed al Gruppo Carabinieri Forestale di Parma (tramite PEC fpr42966@pec.carabinieri.it);
- 6) il concessionario sarà considerato custode e responsabile della viabilità in oggetto e, anche tramite il soggetto responsabile di cui al punto precedente, dovrà sistematicamente verificare l’effettiva efficacia delle misure di tutela adottate, nonché garantire la praticabilità della stessa, in particolare dopo eventi meteorici intensivi o piene fluviali;
- 7) al fine di mitigare il rischio idraulico della pista di accesso in oggetto, la sua utilizzazione sarà assoggettata alle seguenti prescrizioni:
 - gli accessi dovranno essere segnalati con apposita cartellonistica di pericolo (per rischio esondazione) e impediti tramite messa in opera di apposita sbarra o barriera, che ne garantisca la non fruibilità a qualunque mezzo (moto e cicli compresi) nei periodi di chiusura,



- a cura ed oneri a carico del proponente;
- l'utilizzo della viabilità in oggetto non sarà consentito nelle ore notturne, ossia "da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere" come definito dall'art. 153, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Codice della strada" e s.m.i.;
 - il responsabile di cui al precedente punto 4) dovrà informarsi quotidianamente, compresi i fine settimana ed i giorni festivi, delle valutazioni e dei conseguenti messaggi di allertamento emessi; si rammenta che tutti i documenti e i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>; in caso di emissione di avviso di allerta meteo per criticità idraulica di colore giallo, o superiore, il responsabile di cui al punto precedente dovrà provvedere alla tempestiva chiusura di tutti gli accessi alla strada in oggetto;
 - allo scopo di ridurre la formazione di polveri, i mezzi circolanti sulla viabilità in oggetto non dovranno superare il limite di velocità di 30 km/h;
 - per ridurre il rischio di cadute accidentali o incidentali nell'alveo torrentizio, il lato della viabilità verso fiume potrà essere protetto da un arginello in materiale inerte, dell'altezza massima di 50 cm;
- 8) nel caso di danni alla viabilità temporanea in oggetto a seguito di eventi alluvionali, la stessa potrà essere ripristinata come previsto nella presente istanza, a cura e spese del concessionario, previa comunicazione allo scrivente Ufficio da effettuarsi con almeno un giorno feriale di anticipo;
- 9) il concessionario è altresì obbligato ad eseguire, a propria cura e spesa, tutti gli interventi che si rendessero necessari per assicurare il buon regime idraulico del corso d'acqua in dipendenza della viabilità in oggetto, anche in relazione delle variate condizioni e necessità idrauliche nel tratto interessato;
- 10) i lavori previsti non dovranno in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque;
- 11) qualora dall'esecuzione dei lavori possano derivare turbative all'habitat fluviale naturale, la data dell'inizio dei lavori in alveo dovrà essere comunicata alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca, per gli adempimenti di competenza, come previsto dalla L.R. n. 11/2012 e s.m.i.;
- 12) la durata della concessione sarà legata alla vigenza dell'autorizzazione estrattiva della cava Fiassoni, rilasciata dal Comune di Varsi (PR) con DET. N. 53 del 23/05/2023, quindi con scadenza della stessa al 23/05/2028 (fatto salvo il rilascio di proroga annuale ex art. 15 della L.R. 17/91 e s.m.i.);
- 13) al termine dell'utilizzo, e comunque entro 30 giorni dalla scadenza della concessione, è fatto obbligo al richiedente di ripristinare tutte le aree demaniali (scarpate, guadi, rampe, ecc.) alle condizioni originarie.

Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile del rispetto del presente parere, che si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti di competenza dell'Ufficio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.

Questa Agenzia si ritiene pertanto estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza del presente parere, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni che le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso del presente parere, non esclusi gli eventi di



piena.

Durante l'utilizzo della viabilità temporanea il richiedente dovrà comunque garantire l'accesso in sicurezza alle aree di intervento del personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dello scrivente Ufficio eseguiranno lavori di manutenzione e ripristino delle opere idrauliche esistenti, compresi mezzi e imprese da questo incaricate.

Ing. Gabriele Bertozzi
(documento firmato digitalmente)

MM/ap

La Responsabile
Area Demanio idrico
Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.